UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0040063 / 2016
Data: 05/08/2016
Rep: Decreti rettorali
Num: 955/2016

Direzione Generale
Ufficio Affari Generali
Responsabile: Dott.ssa R. Filidei

IL RETTORE

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "autonomia delle università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche;

VISTO: il regolamento sugli assegni di ricerca, redatto ai sensi dell'art. 22 della suddetta legge n. 240, e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2011, n. 5958 e successive modifiche, e in particolare l'art. 4 Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca, comma 8 che così recita "*Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di assegni di ricerca a cittadini comunitari o extracomunitari che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali, o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituiti nell'ambito di suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all' articolo 1 comma 2 del presente regolamento*";

VISTO: il "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016" del Ministero della Salute che, come comunicato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 luglio 2016, prevede diverse tipologie di progetti, fra cui la tipologia riservata agli assegnisti;

RITENUTO OPPORTUNO: pertanto, per poter attribuire direttamente l'assegno di ricerca in caso di progetti finanziati dal Ministero della Salute o da altri Ministeri, modificare l'art. 4, comma 8 del regolamento in parola, inserendo la parola "ministeriali," prima di "europei";

VISTA: la delibera del 20 luglio 2016, n. 135 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica suddetta;

VISTA: la delibera del 28 luglio 2016, n. 225, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito;

VISTO: il regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale 29 giugno 2011, n.8444, e successive modifiche;

CONSIDERATO: che l'art. 24, comma 8, della predetta Legge 240/2010 prevede per i ricercatori di tipo b) un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%;

VISTO: che l'art. 12 del Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, stabilisce per i ricercatori di tipo b) un trattamento economico lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 elevata del 10%;

PRESO ATTO: che i recenti decreti ministeriali di assegnazione di risorse per l'assunzione di ricercatori di tipo b) (decreto interministeriale (MIUR-MEF) 10 dicembre 2015, n. 924 e decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78) determinano per ogni posto attribuito un trattamento economico pari al 120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;

CONSIDERATO: che altri ricercatori finanziati dal MIUR (vincitori del Programma Levi Montalcini) in servizio presso l'Ateneo percepiscono un trattamento economico superiore a quello previsto dal citato Regolamento di Ateneo, in quanto così stabilito nel bando ministeriale;

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2016, n. 188, con la quale l'organo ha ritenuto opportuno uniformare il trattamento economico spettante ai ricercatori di tipo b), di cui alle delibere del medesimo organo n. 155 del 27 maggio 2016 e n. 187 del 30 giugno 2016, determinandolo in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno al fine di non creare disparità di trattamento, e nel contempo ha invitato il Senato Accademico a modificare opportunamente il regolamento in materia;

RITENUTO OPPORTUNO modificare l'articolo 12 predetto;

VISTA: la delibera del Consiglio di amministrazione, del 14 luglio 2016, n. 209, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito;

VISTO: inoltre, il "Bando Ricerca Finalizzata anno 2016" del Ministero della Salute che, come comunicato al Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta del 14 luglio, prevede diverse tipologie di progetti, fra cui la tipologia Giovani Ricercatori riservata ai Ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando, e specifica che possono partecipare anche giovani ricercatori in qualità di responsabili di unità non in possesso di un rapporto di lavoro con l'Ateneo; in particolare prevede all'art. 3 che l'attivazione del rapporto di lavoro non necessiti di ulteriore selezione pubblica, in quanto il processo di valutazione dei progetti è basato sull'azione coordinata di esperti del settore;

RITENUTO NECESSARIO: per poter affidare direttamente l'incarico in caso di progetti finanziati dal Ministero della Salute o da altri Ministeri modificare opportunamente l'art. 5 – *Modalità di selezione*, comma 2 che recita: "2. *Per i contratti junior e per i senior, solo ove esplicitamente previsto dai bandi, tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall'ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche dal Ministero dell'Università, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.*", sostituendo la dizione "dal Ministero dell'Università" con la dizione "da Ministeri";

VISTA: la delibera del 20 luglio 2016, n. 131, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche relative agli artt. 5 e 12 del regolamento in parola;

VISTA: la delibera del 28 luglio 2016, n. 224, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla modifica dell'art 5;

DECRETA

Articolo 1

E' emanata la seguente modifica al Regolamento sugli assegni di ricerca: all'art. 4 *Finanziamenti, bandi e procedure di selezione*: *b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca,* comma 8, è inserita la parola "*ministeriali*" prima di "*europei*".

Articolo 2

Sono emanate le seguenti modifiche Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. 240/2010:

all'art. 5 *Modalità di selezione*, comma 2, sostituire la dizione "*dal Ministero dell'Università*" con la dizione "*da Ministeri*";

all'art. 12 *Trattamento economico*, comma 2, eliminare la parola "*omnicomprensivo*";

al successivo comma 3, sostituire "*10%.*" con "*20%.*".

Articolo 3

Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore all'atto della loro emanazione e sono pubblicate sul sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M. Augello